



**COMUNE DI CASTEL RITALDI**  
**Provincia di Perugia**

*ORIGINALE*

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
**N. 5 DEL 26-02-21**

**OGGETTO: IMU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ALIQUOTE E DETRAZIONI  
PER L'ANNO 2021 .**

L'anno duemilaventuno, il giorno ventisei del mese di febbraio alle ore 19:00, nella sede dell'Ente previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge, si é riunito l'Organo Deliberante Consiglio Comunale.

Sessione Ordinaria. Seduta Pubblica. Prima convocazione.

Alla discussione dell'argomento di cui all'oggetto sono presenti i Signori:

SABBATINI ELISA	P	SANTINI STEFANO	P
SCARPONI FABIO	P	BRUNETTI MICHELA	P
TINELLI EZIO	P	MARCUCCI CANDIA	P
ANTONINI DIEGO	P	PERUZZI MIRKO	P
MANNA PIETRO	P	TERENZI LUCA	A
ANGELINI ROTA ROBERTO	P	MESCA SANTE	P
BENEDETTI VERONICA	P		

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE CANAFOGLIA VALTER in qualità di segretario verbalizzante.

In carica n. 13 di cui presenti n. 12 ed assenti n. 1.

Assume la Presidenza il MANNA PIETRO in qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui all'oggetto, segnata all'Ordine del Giorno.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 738 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 – legge di Bilancio 2020 – il quale recita testualmente :

- *A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.*

### CONSIDERATO

- che a decorrere dall' 1/1/2020 è stata abolita la IUC istituita con la Legge n. 147/2013 art. 1 comma 639 , fatta eccezione per il tributo TARI sui rifiuti , assorbendo di fatto la TASI nella nuova IMU che è ridenominata *Imposta municipale propria* ;
- che la IMU – Imposta municipale propria è disciplinata dai commi dal 738 al 783 dell'art. 1 della sopracitata Legge di bilancio 2020 n. 160/2019 .

RILEVATO CHE ai sensi del comma 740 il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 ( abitazioni di lusso ) .

VISTO i seguenti commi dell'art. 1 della sopracitata Legge n. 160/2019

- comma 748 il quale stabilisce che la aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (abitazioni di lusso ) e per le relative pertinenze, è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.
- comma 749 il quale stabilisce che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616.
- comma 750 il quale stabilisce che la aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.
- comma 751 il quale stabilisce che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.
- comma 753 il quale stabilisce che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.
- comma 754 il quale stabilisce che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con

deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

- comma 758 il quale stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:
  - a) a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n.99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
  - b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n.448;
  - c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inuscupabile;
  - d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n.984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare n.9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n.53 alla Gazzetta Ufficiale n.141 del 18 giugno 1993.

VISTO ulteriormente la novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2021 n. 178/2020 che al comma 48 dell'art. 1 che ha riscritto la **nuova modalità di applicazione della IMU sugli immobili posseduti da soggetti non residenti nel territorio dello Stato**, come di seguito: “ *A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.*”, di fatto senza prevedere al contempo l'iscrizione degli stessi all'AIRE;

CONSIDERATO che

- ai sensi del comma 756 a decorrere dall'anno 2021 è concessa ai Comuni la facoltà di diversificare le aliquote applicabili alle fattispecie individuabili esclusivamente con apposito Decreto da adottare entro 180 giorni dalla entrata in vigore della Legge di Bilancio 2020 n. 160/2019.
- ai sensi del comma 757, qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote, è prevista la obbligatorietà di redigere la delibera delle aliquote IMU per il 2020 mediante accesso alla applicazione disponibile sul portale del Federalismo Fiscale. La delibera senza prospetto non produce gli effetti di cui ai commi da 762 a 772 derivanti dalla pubblicazione sul sito ministeriale. Lo stesso decreto di cui al comma 756 stabilisce le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle Finanze del prospetto delle aliquote.

ATTESO che il prospetto delle aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 non è ad oggi rinvenibile accedendo al suddetto portale;

CONSIDERATA la necessità di provvedere alla individuazione della griglia delle aliquote IMU applicabili ad ogni singola fattispecie ed allo scopo di consentire agli uffici comunali di espletare la propria attività di sviluppo, supporto e di necessaria informazione da fornire ai contribuenti, professionisti ed associazioni del settore in tempo utile in vista dell'approssimarsi della scadenza di pagamento dell'acconto prevista per il prossimo 16 giugno 2021.

TENUTO CONTO nelle more del procedimento, in attesa della emanazione del citato Decreto, anche sulla base di indicazioni operative contenute nella Risoluzione del Ministero economia e finanze n. 1/DF del 18/02/2020 ministeriale la quale prevede che la inefficacia della delibera di approvazione delle aliquote IMU non può che riferirsi al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al comma 756.

CONSIDERATO che il termine per la approvazione del Bilancio di previsione pluriennale è previsto per il prossimo 31 marzo ai sensi del decreto ministeriale del 13/01/2021;

DATO ULTERIORMENTE ATTO che ai fini della esenzione IMU richiamata dal sopracitato comma 758, i terreni agricoli ubicati in questo Comune ricadono nelle aree delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge 984/1977 e che questo Comune è indicato nell'elenco contenuto nella circolare n. 9 del 14/6/93 emanata dal MEF;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATA altresì la propria Delibera n.10 del 26/02/2020 di approvazione delle aliquote e detrazioni applicabili per l'anno di imposta 2020;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale, in ottemperanza all'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art. 52 comma 2 del D.Lgs. n. 446/97 e dell'art. 13 commi 13-bis e 15 del D.L. n. 201/2011 ;

CONSIDERATO allo scopo di conservare l'attuale livello di erogazione dei servizi comunali e garantire l'equilibrio finanziario, tenuto conto della avvenuta unificazione nell'anno 2020 del tributo IMU/TASI IMU/TASI, di stabilire le aliquote e le detrazioni applicabili per l'anno 2021 nel rispetto del principio della parità della pressione fiscale complessiva e del gettito atteso ed allo scopo di evitare incrementi.

RILEVATO quindi di poter provvedere alla individuazione della griglia delle aliquote IMU applicabili ad ogni singola fattispecie e delle singole detrazioni;

ACQUISITI il parere di regolarità tecnica del Responsabile dell'Area Economico-finanziaria ed il parere di regolarità contabile e del Responsabile del Servizio preposto, in conformità all'art. 49 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.;

Con la seguente votazione:

astenuti n. 3: Marcucci, Peruzzi, Mesca,  
favorevoli i restanti,

## DELIBERA

- 1) Di stabilire per l'anno 2021** le seguenti aliquote e detrazioni di imposta per l'I.M.U.- Imposta municipale propria – così come disciplinata dall'art. 1 comma 738 e seguenti della Legge di Bilancio 2020 n. 160 del 27/12/2019:

### A) ALIQUOTE

<b>1. Abitazione principale e relative pertinenze</b> (massimo 1 pertinenza per ciascuna categoria C/2,C/6 e C/7 ) ricompresa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (c.d. abitazioni di lusso )	<b>Aliquota 6,00 per mille</b>
<b>2. Aree edificabili</b>	<b>Aliquota 9,60 per mille</b>
<b>3. Fabbricati categoria D uso produttivo</b>	<b>Aliquota 9,60 per mille (di cui aliquota 7,60 per mille a favore allo Stato )</b>
<b>4. Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. beni merce), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni</b>	<b>Aliquota 2 per mille</b>

caso locati	
<b>5. Fabbricati strumentali ad uso agricolo aventi i requisiti di cui all'art.9 comma 3-bis D.L. n.557/93 (Cat. D10 o altre categorie catastali con specifica annotazione catastale di ruralità )</b>	<b>Aliquota 1 per mille</b>
<b>6. Alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati e relative pertinenze</b>	<b>Aliquota 9,6 per mille</b>
<b>7. Tutti gli altri fabbricati, non specificati nelle precedenti categorie</b>	<b>Aliquota 9,60 per mille</b>

## B) DETRAZIONI:

Di prevedere per l'imposta dovuta una detrazione fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e per le seguenti fattispecie:

- unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze. Si precisa che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616.

### 2) Di dare atto:

- che per quanto non disposto dal presente provvedimento, si applicano le disposizioni previste dall'art. 1 commi 738 e seguenti della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 – Legge di Bilancio 2020, nonché del Regolamento IMU ove approvato ed anche da ogni normativa di riferimento;
- per quanto riguarda le riduzioni, le eventuali agevolazioni e i casi di esenzione, si rimanda a quanto disciplinato dalla legge n. 160/2019 in materia di IMU.

3) Di dare ulteriormente atto che la misura delle aliquote e detrazioni è invariata rispetto a quella applicata nell'anno 2020, fatte salve le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2021 n. 178 art. 1 comma 48 (proprietario residente all'estero).

4) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, secondo le modalità ed entro il termine previsti dalla normativa di riferimento.

5) Di dare atto che la presente delibera ha effetto con decorrenza **1 gennaio 2021**.

6) Di stabilire che il Responsabile del procedimento è il Sig. Umberto Romoli del Servizio Risorse dell'Ente;

7) Dichiarare, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000, la presente deliberazione immediatamente eseguibile con la seguente ulteriore votazione: astenuti n. 3 (Marcucci, Peruzzi, Mesca), favorevoli i restanti.

Parere Favorevole per quanto riguarda la REGOLARITA' TECNICA in ordine alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni

Data: 12-02-2021

IL RESPONSABILE  
DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA  
UGOLINI PIERO

Parere Favorevole per quanto riguarda la REGOLARITA' CONTABILE in ordine alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni

Data: 12-02-2021

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
UGOLINI PIERO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
CANAFOLIA VALTER

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
MANNA PIETRO

---

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

Viene pubblicata all'Albo Pretorio r.g. n. 165 per quindici giorni consecutivi dal 17-03-2021 al 01-04-2021, come prescritto dall'art. 124, comma 1.

[S] E' stata dichiarata immediatamente eseguibile;

Castel Ritaldi, li 17-03-2021.

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA  
RAIO ROBERTO

---

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

E' stata affissa all'Albo Pretorio r.g. n. 165 per quindici giorni consecutivi dal 17-03-2021 al 01-04-2021.

E' divenuta esecutiva il giorno 26-02-2021:

[S] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo (art. 134, comma 3).

Castel Ritaldi, li 26-02-2021.

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA  
RAIO ROBERTO